

Monza, 09/01/2023

Circolare 01

Legge di Bilancio 2023 (L. 29/12/2022 n.197) - Principali Novità

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Superbonus – Aliquota Del 110% Per Le Spese 2023

Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%. E' stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% non si applica:

- agli interventi per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
 - la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Modifiche al Regime Forfettario

In relazione al regime forfettario, viene previsto:

- l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfettario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfettario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

- ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata/Liquidazione Iva Trimestrale

Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata

- 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);
- 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).

L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati (es. autovetture)
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.

I benefici fiscali si sostanziano:

Imposte sostitutive

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci;
- nell'imposizione sostitutiva dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Imposte Indirette

In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



- sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni; è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni. Sarà consentito a persone fisiche di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa; occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; maggiorate degli interessi del 3%.

Regime di deducibilità dei costi "black list"

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali. Per effetto delle modifiche:

- i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court;
- i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l'eccedenza, a fronte della dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione.

Viene reintrodotta l'obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.

Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

Spetta la detrazione IRPEF del 50%:

- dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;
- in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
- cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%", che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche". L'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025; la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa

Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, per le spese sostenute nell'anno 2023.

Dilazione degli avvisi bonari

Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.

Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:

- 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivo-re;
- 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di po-tenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
- sono cedibili.

Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive

Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.

Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"

Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o pro-fessione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Legge Sabatini

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023.

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36

È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale. L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto.

Bonus psicologo

Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" prevedendo che lo stesso sia stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona.

Ravvedimento operoso speciale

Esso si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate. Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti".

Sanatoria degli errori formali

È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022. Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

Definizione degli avvisi bonari

Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.





Definizione degli accertamenti

Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo. La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Omessi versamenti rate istituiti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)

Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate. È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi. Il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione.

Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Occorre che entro l'1.1.2023 sia notificato il ricorso. Se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi; se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove all'1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell'imposta. Se la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo si paga:

- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente;
- il 40% negli altri casi.

Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023. La dilazione può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. I termini di impugnazione delle sentenze sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2023 e il 31.7.2023. Gli enti territoriali possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.

Conciliazione giudiziale agevolata

Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi,

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti e sono decaduti per non aver pagato le rate. E' necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso. Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro

Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Regime fiscale delle cripto-attività

per cripto-attività si intende "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga". Il regime impositivo delle criptoattività per i soggetti non imprenditori prevede:

- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;
- le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, e il costo o valore di acquisto delle stesse;

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito.

Le plusvalenze e gli altri redditi del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26%

Monitoraggio fiscale delle cripto-attività

Per quanto riguarda il quadro RW, sono state incluse in modo espreso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Imposta di bollo e IVAFE

A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.

Regolarizzazione delle cripto-attività

Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti. La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA (alcuni spunti; per approfondimenti rivolgersi al Consulente del Lavoro)

Sgravi contributivi per assunzioni under 36

Viene previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per:

- le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.

Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza

È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc).

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate

L'incentivo previsto, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023. E' riconosciuto in caso di assunzione di donne:

- con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.

Prestazioni occasionali

Le principali novità riguardano:

- l'innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;
- trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili

Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")

Si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato "pensione anticipata flessibile" per coloro che possiedono congiuntamente:

- un'età anagrafica di almeno 62 anni;
- 41 anni di contributi (c.d. "Quota 103").

NOVITA' UTILIZZO CONTANTE

Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante

A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte

Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

La normativa è in evoluzione e sarà oggetto di approfondimenti, decreti attuativi e revisioni.

Rimaniamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito.

I nostri più cordiali saluti.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 0256615096
P.IVA 0256615096 • CAP. SOCIALE 10.400 € i.v.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI